

Dichiarazione IVA 2019

Guida alla compilazione

Raffaele Pellino



Copyright © 2019 - Cesi Multimedia s.r.l.
Via V. Colonna 7, 20149 Milano
www.cesimultimedia.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell'opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo.
L'elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all'autore e/o all'editore per eventuali involontari errori o inesattezze.

ISBN 978-88-6279-216-5

Aggiornato al 1 febbraio 2019

Quadro VC – Esportatori e operatori assimilati

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza l'applicazione dell'IVA. Si tratta, in particolare, degli esportatori abituali e dei soggetti assimilati che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva per effetto della disponibilità del cosiddetto "plafond".

Aspetti generali

Sono definiti esportatori abituali, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi che effettuano in misura rilevante **operazioni non imponibili ai fini Iva** derivanti da **operazioni di esportazione e/o di cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate**.

Poiché tali soggetti effettuano operazioni non imponibili, generalmente acquistando beni e servizi in virtù di operazioni imponibili, può generarsi un credito di imposta derivante dalla circostanza che il credito Iva derivante dalle operazioni passive non è compensato pienamente dall'Iva a debito derivante dalle operazioni attive, posto che molte di esse sono soggette al regime di non imponibilità.

Al fine di evitare, o quantomeno attenuare gli effetti derivanti da un elevato credito Iva dovuto dalle operazioni di cessione extra Ue e comunitarie, il Legislatore ha introdotto la possibilità per i cosiddetti esportatori abituali di avvalersi del diritto, entro certi limiti, **di acquistare beni e servizi senza Iva, in un particolare regime di non imponibilità**.

Il limite è costituito dall'importo del cosiddetto **"plafond"**, determinato dalla somma di talune operazioni non imponibili. È importante sottolineare che il Legislatore ha inteso limitare le tipologie di operazioni che generano tale plafond, in quanto vi rientrano solo le operazioni non imponibili (e non per esempio le operazioni non soggette o le operazioni esenti ecc.) e all'interno delle operazioni non imponibili solo le operazioni che seguono:

- esportazioni dirette;
- esportazioni indirette;
- esportazioni triangolari;
- cessioni intracomunitarie di beni;
- operazioni assimilate.



Operazioni che concorrono alla determinazione del plafond

- esportazioni dirette ed esportazioni triangolari, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/1972;
- esportazioni indirette, con trasporto a carico del cessionario, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) D.P.R. 633/1972;
- cessioni di beni identificate all'articolo 8, comma 5, D.P.R. 633/1972, ossia «beni destinati a essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti tra dette piattaforme e

- la terraferma»;
- operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972;
 - servizi internazionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972;
 - cessioni verso la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972;
 - cessioni e prestazioni nei confronti di consolati, ambasciate, basi Nato, Onu, comandi militari degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 72 D.P.R. 633/1972;
 - cessioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993;
 - cessioni intracomunitarie triangolari, ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993;
 - cessioni intracomunitarie triangolari interne, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, D.L. 331/1993;
 - cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione in altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera f) D.L. 331/1993;
 - cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione in uno Stato extra Ue, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera g) D.L. 331/1993.



Operazioni che NON concorrono alla determinazione del plafond

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esportatori abituali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972;
- cessioni a viaggiatori extra comunitari, ai sensi dell'articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972;
- cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva nei confronti di soggetti Ue ed extra Ue, cessioni di beni custoditi in un deposito Iva e prestazioni di servizio relative ai beni custoditi, nonché i trasferimenti di beni da un deposito Iva a un altro deposito Iva, ai sensi dell'articolo 50-bis D.L. 331/1993.

Il plafond

Il **calcolo del plafond**, utilizzato in un anno di imposta, è determinato sulla base delle suddette operazioni effettuate nell'anno solare precedente ovvero nei 12 mesi precedenti. Ne consegue che i soggetti passivi Iva che si trovano nel primo anno di imposta non possono avvalersi di tale diritto in quanto è necessario, ai fini dell'applicazione della norma, avere una «storicità» pari ad un anno solare di attività ovvero a 12 mesi.

Possono acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità Iva i soggetti passivi che nell'anno solare precedente ovvero nei 12 mesi precedenti hanno effettuato operazioni di esportazione ovvero cessione intracomunitaria ovvero operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari ai fini Iva, determinato in sede di Dichiarazione Iva.

In generale, il volume d'affari si determina come somma di tutte le operazioni attive imponibili, non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle cessioni di beni ammortizzabili. Tuttavia, il requisito del rapporto pari al 10% deve essere verificato considerando il volume d'affari come sopra definito, al netto delle cessioni di beni e prestazioni di servizi extra territoriali e le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Sempre con riferimento al calcolo del plafond, si considera che rientrano in tale determinazione anche le operazioni registrate in seguito a emissione di fattura anticipata e acconti; per contro, in caso di fatturazione differita, il riferimento è all'anno di consegna dei beni.



Attenzione

Nel caso di fatturazione anticipata o di acconto, è opportuno considerare che il contribuente è tenuto alla prova dell'esportazione/cessione intracomunitaria, pena la rettifica del plafond disponibile.

I dati del quadro VC

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2018		ANNO IMPOSTA 2017			
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORAZIONI		
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2018				1		,00	
		Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2018				2	<input type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE

Da VC1 a VC12 – Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

Il quadro si compone di sei colonne nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righe da VC1 a VC12, i seguenti dati:

- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni.



Attenzione

Nelle ipotesi di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond, ad esempio affitto d'azienda o cessione d'azienda, le colonne 1 e 2, devono essere compilate dal soggetto subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto;

- **colonna 3:** volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2018. Si evidenzia che la colonna deve essere compilata indicando l'ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall'articolo 21, comma 6-bis, del Decreto Iva. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d'affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale;

- **colonna 4:** ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2018;



Attenzione

Le colonne 3 e 4 vanno compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2018 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito mentre i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2018 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2018, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

- **colonna 5:** volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2017. Si evidenzia che la colonna deve essere compilata indicando l'ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall'articolo 21, comma 6-bis, del Decreto Iva. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d'affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2017.

VC14 – Plafond disponibile al 1° gennaio 2018

Nel Rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2018 ovvero alla data del trasferimento del beneficio di utilizzo nelle ipotesi, ad esempio, di affitto o cessione d'azienda.

VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2018		1	,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2018			
	2	<input type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE

Tale ammontare ha una **validità annuale** per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno ed una validità per il solo mese di gennaio 2018 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta. Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2018, il contribuente deve barrare la casella 2 del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare) ovvero la casella 3 nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

È bene, tuttavia, osservare come:

- dal quadro VC **non emerge direttamente l'importo del plafond disponibile** ad inizio di ogni mese (tranne il dato di inizio anno), ma risultino semplicemente i dati che rilevano ai fini dell'istituto;
- **non sempre** i dati riportati in questo quadro risultino **perfettamente correlati** a quelli contenuti in altri righi della dichiarazione (in particolare VE30 e VF13), a causa della non perfetta coincidenza fra le regole che disciplinano la compilazione della dichiarazione annuale e quelle che riguardano l'istituto del plafond.

Le operazioni attive che generano *plafond* sono individuabili dal **rigo VE30** della dichiarazione annuale.

Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
		Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		
VE30	2	,00	3	,00	
		Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate		
	4	,00	5	,00	

Nel quadro VE, rigo VE30, gli esportatori abituali indicheranno gli stessi dati contenuti nel modello di lettera d'intento.

Dalle istruzioni sopraesposte risulta che sono previsti due differenti sistemi di calcolo del plafond:

- plafond **“fisso”**, detto anche plafond annuale;
- plafond **“mobile”**, detto anche plafond mensile.

Il metodo utilizzato nell'anno per determinare il plafond va indicato (in sede di dichiarazione annuale, a posteriori) nel **rigo VC14**, compilando:

- la casella 2: se si è usato il **metodo solare**;
- la casella 3: se si è usato il **metodo mensile**.

VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2018	1	,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2018	2	SOLARE
		3	MENSILE

Nello specifico, si rammenta che il plafond:

- **“fisso”**: viene determinato con riferimento alle operazioni registrate nell'anno solare precedente; può essere utilizzato dal 1° gennaio dell'anno solare successivo rispetto alla sua maturazione;
- **“mobile”**: viene determinato con riferimento alle operazioni registrate nei dodici mesi precedenti; può essere utilizzato dal tredicesimo mese successivo rispetto alla sua maturazione.

Il contribuente che opta per la determinazione del plafond con il metodo mobile è tenuto mensilmente a verificare la sussistenza dello status di esportatore abituale e il plafond disponibile. Nello specifico, con riferimento allo status di esportatore abituale, il contribuente deve verificare che le operazioni poste in essere nei dodici mesi precedenti siano superiori al 10% del volume d'affari riferito allo stesso periodo considerato; con riferimento al plafond disponibile, si considera che l'ammontare dello stesso è determinato dalla differenza tra l'ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione del plafond registrate nei dodici mesi precedenti meno gli acquisti effettuati in regime di non imponibilità nello stesso periodo, al netto delle esportazioni del tredicesimo mese.

È evidente che:

- il plafond fisso comporta una maggiore semplicità di calcolo rispetto a quello mobile, anche se l'utilizzo può essere effettuato solo nell'anno solare successivo;
- il plafond mobile comporta una maggiore complessità di calcolo, ma permette una disponibilità immediata nel mese successivo rispetto all'effettuazione delle operazioni che hanno concorso alla sua maturazione.

Può essere consigliabile utilizzare tale metodo qualora il contribuente preveda un trend crescente di operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

Il contribuente può passare dal calcolo del plafond con il metodo fisso al calcolo del plafond con il metodo mobile. Tuttavia, si considera che nel caso di passaggio dal metodo fisso al metodo mobile non sussistono particolari problematiche per la determinazione del plafond, in quanto vi è coincidenza tra plafond disponibile all'inizio dell'anno e le esportazioni registrate nell'anno solare precedente; diversamente, se il contribuente intende passare dal plafond mobile a quello fisso, deve riferirsi al plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il plafond mobile.



Attenzione

Si può passare dal plafond fisso a quello mobile e viceversa “liberamente”, ma non in corso d'anno, in quanto occorre attendere il 1° gennaio dell'anno successivo.

È importante tenere presente che se, successivamente all'emissione di una fattura, si verifica un fatto che prevede l'obbligo di emissione di una nota di debito, quest'ultima (se emessa nel corso dell'anno in cui si è verificato tale fatto) comporta un aumento del plafond disponibile; se emessa nell'anno successivo, determina comunque l'aumento del plafond relativo all'anno precedente, ossia all'anno in cui è stata effettuata l'operazione principale; diversamente, se tale nota di debito viene emessa in anni successivi, non può aumentare il plafond disponibile nell'anno in cui è stata effettuata l'operazione principale e nemmeno nell'anno in cui viene emessa e registrata.

Diversamente, se successivamente all'emissione di una fattura si verifica un fatto che prevede l'emissione di una nota di credito, quest'ultima (se emessa nel corso dell'anno in cui si è verificato tale fatto) comporta una riduzione del plafond disponibile; se emessa nell'anno successivo, diminuisce il plafond dell'anno in cui è stata effettuata l'operazione principale; diversamente, se tale nota di credito viene emessa in anni successivi, diminuisce il plafond disponibile nell'anno in cui è stata effettuata l'operazione.

È opportuno verificare attentamente il plafond disponibile, in quanto in caso di utilizzo di plafond in misura superiore a quella effettivamente disponibile, cosiddetto “splafonamento”, è necessario provvedere a regolarizzare la posizione.

In merito, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 50/e del 12 giugno 2002, ha chiarito che la regolarizzazione può avvenire secondo una delle seguenti procedure:

- richiesta al cedente o prestatore di effettuare ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972 le variazioni in aumento dell'Iva non addebitate in fattura. In tale caso resta a carico dell'acquirente l'obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni. Qualora la violazione non sia stata constatata o accertata il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 che comporta la riduzione della sanzione;
- emissione di autofattura in duplice esemplare contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata.

L'acquirente deve:

- provvedere al versamento dell'imposta oltre gli interessi e le sanzioni nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, utilizzando il modello F24, indicando per l'imposta e gli interessi il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza l'applicazione dell'Iva, e per le sanzioni il codice tributo “8904” – sanzione pecuniaria Iva ravvedimento operoso;
- annotare l'autofattura nel registro degli acquisti;

- presentare l'autofattura al locale ufficio delle entrate.

Inoltre, i contribuenti che hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, devono indicare l'ammontare dell'imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30, sia nel campo 2 che nel campo 3. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta "autofattura" vanno indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente, l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14. Nel caso di regolarizzazione dell'utilizzo del plafond oltre il limite disponibile mediante la richiesta di variazione "in aumento" ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla fattura emessa dal fornitore o prestatore devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata e, conseguentemente, l'importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14.



Esempio

Esempio di compilazione quadro VC

La società Rossi srl:

- ha registrato esportazioni nel 2018 per euro 125.000,00;
- nel 2018 ha realizzato un volume di affari di euro 250.000,00, comprensivo di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972)) per euro 10.000,00 (mese di febbraio 2018).

Nel corso del 2018, avendone i requisiti (esportazioni superiori al 10% del volume d'affari 2017) con plafond di euro 100.000,00 (esportazioni effettuate nel 2017), ha effettuato:

- acquisti interni in sospensione d'imposta per euro 50.000;
- importazioni in sospensione d'imposta per euro 20.000,00.

Le suddette somme andranno indicate come di seguito (per semplicità si riportano solo i totali):

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2018		ANNO IMPOSTA 2017	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC13 TOTALE	50.000,00	20.000,00	240.000,00	125.000,00	,00	,00
	VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2018						100.000,00
		Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2018		2	<input type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE

Si osserva che i 20.000 euro per operazioni art. 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 concorrono alla determinazione del volume d'affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica

dello status di esportatore abituale. Pertanto, la parte di plafond non utilizzata (100.000 – (500.000 + 20.000) non potrà essere riportata nel 2019.

Per il 2019:

- sussiste la condizione di esportatore abituale essendo le esportazioni superiori al 10% del volume d'affari;
- il plafond utilizzabile sarà pari ad euro 125.000,00.

Presentazione della dichiarazione d'intento

Dopo avere determinato il corretto ammontare del plafond, l'esportatore abituale può utilizzarlo per acquistare beni o servizi ovvero per importare beni da Paesi non comunitari senza il pagamento dell'Iva (in quest'ultimo caso, la dichiarazione di intento deve essere presentata in Dogana).

In generale, possono essere acquistati beni o servizi – purché inerenti all'attività di impresa – ad eccezione di beni e servizi con Iva indetraibile (totalmente o parzialmente), aree edificabili e fabbricati; tuttavia, con riferimento ai fabbricati, si considera che è consentito richiedere la non applicazione dell'Iva in caso di locazione di immobili.

Il plafond si considera utilizzato al momento di effettuazione dell'operazione di acquisto o di importazione, indipendentemente dalla data di registrazione dell'operazione. Per l'utilizzo del plafond, il contribuente deve presentare apposita richiesta al proprio fornitore, tramite un apposito modello, definito «**dichiarazione di intento**», nel quale il richiedente dichiara di essere esportatore abituale e pertanto si avvale del diritto di richiedere l'esenzione Iva sui beni e servizi acquistati. La dichiarazione di intento, oltre ad indicare i dati del richiedente e il numero progressivo di dichiarazione emessa, contiene i dati del fornitore, nonché il riferimento all'utilizzo del plafond, il quale può essere:

- per una sola operazione specificata;
- fino a concorrenza di un determinato ammontare individuato dal richiedente;
- per un determinato periodo temporale (esempio, dal 1.1.2018 al 31.12.2018 oppure dal 1.2.2018 al 1.8.2018), ma comunque non superiore all'anno solare.

Infine, il richiedente deve indicare se ha già provveduto a trasmettere la Dichiarazione Iva all'Agenzia delle Entrate e, in caso contrario, indicare la tipologia di operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond. Resta chiaro che il fornitore che ottiene la richiesta di non applicazione dell'Iva non ha modo di conoscere il volume complessivo del plafond disponibile al richiedente. Pertanto, non può essere soggetto ad alcun tipo di sanzione in caso di eccessivo utilizzo del plafond da parte dell'esportatore abituale. Il richiedente che emette le dichiarazioni di intento è ovviamente tenuto a monitorare costantemente l'utilizzo del plafond.



Attenzione

In seguito ad apposito intervento normativo, il Legislatore ha stabilito che le dichiarazioni di intento devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sostituendo in tal modo la precedente modalità cartacea. Pertanto, dal 12 febbraio 2015 le dichiarazioni di intento sono considerate valide e dunque in grado di garantire l'esenzione di imposta solo se presentate in modalità telematica.

Il richiedente è, altresì, tenuto a trasmettere la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, il cui sistema elabora una ricevuta di avvenuta e corretta presentazione, sulla base dei dati indicati. Perve-

nuta la ricevuta telematica, il richiedente deve trasmettere la dichiarazione di intento e la ricevuta al fornitore.

Il richiedente è tenuto alla registrazione nel proprio registro riepilogativo delle dichiarazioni di intento emesse. Alla ricezione dei documenti (dichiarazione di intento e ricevuta telematica), il fornitore è obbligato a verificarne la corrispondenza sul sito dell'Agenzia delle Entrate, indicando nell'apposita area dedicata i seguenti elementi:

- il numero di protocollo della dichiarazione di intento;
- il numero progressivo di dichiarazione di intento;
- l'anno della dichiarazione;
- il codice fiscale del dichiarante;
- il proprio codice fiscale.

Il sistema rilascia immediatamente un esito **positivo** o **negativo**; se l'esito è positivo significa che i dati inseriti sono corretti e pertanto il fornitore può effettuare l'operazione di cessione di beni ovvero la prestazione di servizi in regime di non imponibilità. È importante sottolineare che l'esecuzione dell'operazione deve essere successiva rispetto a detta verifica. Pertanto, è per esempio opportuno che il fornitore di beni verifichi la correttezza dei dati prima di effettuare il trasporto o la spedizione, posto che tale è il momento impositivo dell'operazione.

Il fornitore deve annotare la dichiarazione di intento ricevuta nell'apposito registro e inoltre deve darne indicazione in sede di Dichiarazione Iva. Nello specifico, poiché il fornitore emette fatture in regime di non imponibilità, è chiaramente tenuto a riepilogare tali operazioni nel quadro della Dichiarazione Iva contenente i dati delle operazioni attive (quadro VE). Come illustrato precedentemente, tali operazioni non concorrono alla formazione dell'eventuale plafond per lo status di esportatore abituale. Inoltre, tali operazioni **devono essere indicate nel quadro VI**, il quale riepiloga le dichiarazioni di intento ricevute, ciascuna identificata con il proprio numero di protocollo e progressivo.

Quesiti



Calcolo plafond

D. Come deve essere comunicata nella Dichiarazione IVA la modalità di calcolo del *plafond* (solare o mensile)?

R. Nel rigo VC14 della dichiarazione IVA va indicata la disponibilità del *plafond* al 1° gennaio 2018 ovvero alla data del trasferimento del beneficio di utilizzo nelle ipotesi, ad esempio, di affitto o cessione d'azienda. Tale ammontare ha una validità:

- annuale per coloro che utilizzano il *plafond* solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno;
- per il solo gennaio 2018 nel caso i contribuenti utilizzino il *plafond* mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del *plafond* nel corso del 2018, il contribuente deve barrare la casella "2" del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare) ovvero la casella "3" nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).



Riferimenti normativi

- Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10659/2019
- Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23564/2019